

Codice DB1408

D.D. 31 gennaio 2012, n. 177

Autorizzazione idraulica n. 1404 per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica sul rio Sabbioni in Comune di Rocchetta Palafea (At). Richiedente: Comune di Rocchetta Palafea (At).

In data 29/11/2011 con nota n. 1569 (ns.prot. n. 92979 del 30/11/2011) e in data 20/12/2011 con nota n° 1676 (ns. prot. n° 100246 del 28/12/2011) il Comune di Rocchetta Palafea con sede in p.zza G.Berruti n. 25 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica relativa ai lavori di realizzazione di interventi di manutenzione di difese spondali già esistenti nel rio Sabbioni.

Le opere da realizzarsi in alveo consistono nella costruzione di due briglie in pietrame poste su basamento di calcestruzzo, al termine delle gabbionate, volte a contrastarne la spinta, e precisamente subito a monte delle briglie esistenti, in modo tale da evitare eventuali fenomeni di sifonamento o scalzamento dei manufatti già realizzati. La sommità della briglia in progetto dovrà raggiungere la quota d'imposta del secondo gabbione esistente, in modo tale da consentire la formazione di sedimenti tali da innalzare la quota di fondo alveo e di fatto contrastare il continuo scalzamento delle gabbionate.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al numero 27, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere in oggetto ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Roberto Botto, con studio tecnico in Acqui Terme (Al) via G. Garibaldin n.15, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Rocchetta Palafea con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 in data 29/11/2011 ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, e ha dato atto che le opere in progetto sono a carico dell'Impresa che ha precedentemente eseguito i lavori di sistemazione idraulica dei rii Sabbione e Paniola mediante la costruzione della difesa spondale.

In data 18/01/2012 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore Decentrato Opere Pubbliche al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Sabbioni con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le briglie in progetto dovranno essere idoneamente immorsate anche nella sponda opposta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n°23/2008
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Rocchetta Palafea sede in p.zza G.Berruti, n.25 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere in oggetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno